

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 3/2026

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Il presente documento contiene le modifiche che si intendono realizzare al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 recante disposizioni in materia di schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo III (Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione legale dei conti) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni.

Con lo schema di Provvedimento s'intende modificare il Regolamento n. 7/2007 per tenere conto di: i) le recenti innovazioni apportate all'IFRS 9 "Strumenti finanziari" e all'IFRS 7 "Strumenti finanziari: Informazioni integrative"; ii) le novità introdotte dall'IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio"; iii) quanto previsto dalla Comunicazione del 6 marzo 2025 della Banca d'Italia e della Consob in materia di cripto-attività. Inoltre, allo scopo di rafforzare la trasparenza informativa e il livello di comparabilità dei dati di bilancio, si ordina l'informativa da fornire in Nota Integrativa in Parti e Sezioni, s'introducono nuove informazioni coerenti con la *disclosure* contemplata dagli IAS/IFRS e si semplificano le vigenti tabelle relative alla disclosure prevista dall'IFRS 17 "Contratti assicurativi".

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS, entro l'8 giugno 2026 (60 giorni) al seguente indirizzo di posta elettronica: gruppobilancioassicurativo@ivass.it utilizzando l'apposita tabella allegata da compilare in formato *word*.

I dati personali, forniti partecipando alla pubblica consultazione, saranno trattati dall'Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

Al termine della fase di pubblica consultazione, saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;

- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS, che possono essere redatte anche in forma sintetica, senza necessità di riscontro specifico per ciascun commento ricevuto (articolo 8, comma 1 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022).

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 9 aprile 2026

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo e principi ispiratori

Con la Comunicazione del 6 marzo 2025 la Banca d'Italia e la Consob hanno reso noto agli emittenti che acquistano cripto-attività di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti¹.

Con il Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 sono state adottate le modifiche apportate dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) ai principi contabili internazionali IFRS 9 "Strumenti finanziari" e IFRS 7 "Strumenti finanziari: Informazioni integrative", che introducono nuovi obblighi di informativa di bilancio con riferimento, rispettivamente, ai titoli di capitale valutati al "*Fair Value through Other Comprehensive Income*" (FVOCI) ⁽²⁾ e agli strumenti finanziari con clausole connesse con eventi contingenti (quali, ad esempio, clausole connesse a fattori ESG), il cui verificarsi o meno potrebbero incidere sulla tempistica o gli importi dei relativi flussi contrattuali futuri ⁽³⁾. Tali modifiche vanno applicate "*al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente*" ⁴.

Con il Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 è stato adottato il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio", che ha apportato modifiche con l'obiettivo di migliorare le informazioni comunicate nel bilancio, con particolare attenzione alle informazioni di conto

¹ [Comunicazione congiunta del 6 marzo 2025](#).

⁽²⁾ Si fa riferimento, in particolare, agli strumenti di *equity* classificati nel portafoglio contabile "*attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva*" per i quali gli emendamenti all'IFRS 7 richiedono di fornire in bilancio una specifica informativa sulle variazioni di fair value rilevate nell'esercizio, distinguendo tra la componente relativa agli strumenti di *equity* che sono stati oggetto di cancellazione/vendita nel corso dell'esercizio e quella relativa agli strumenti ancora detenuti dalla compagnia.

⁽³⁾ Gli strumenti finanziari con eventi contingenti sono contratti in cui le modalità di regolamento (ad esempio, importo e tempistiche del pagamento degli interessi o del rimborso del capitale) dipendono dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti. Per tali strumenti, gli emendamenti all'IFRS 7 richiedono di indicare in bilancio una specifica informativa sulla natura degli eventi contingenti previsti dalle clausole contrattuali e sui relativi impatti previsti sui flussi di cassa degli strumenti finanziari in esame.

⁴ Cfr. Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025, articolo 2.

economico⁵. Inoltre, l'IFRS 18 sostituirà lo IAS 1 "Presentazione del bilancio". Tali innovazioni vanno applicate "al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2027 o successivamente"⁶.

Con il Provvedimento n. **XX** del **YY** 2026 sono stati aggiornati il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 (di seguito, Regolamento n. 7/2007) e i relativi allegati, per recepire i suddetti cambiamenti all'IFRS 9 e all'IFRS 7, le novità introdotte dall'IFRS 18 e quanto previsto dal citato documento di Banca d'Italia e Consob.

Le modifiche introdotte tengono conto sia delle esigenze di proporzionalità richieste dall'articolo 191, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, CAP o Codice) e, in particolare, dell'esigenza di imporre il minor sacrificio per i soggetti destinatari della norma sia di quella di favorire un'informativa di bilancio efficace ed efficiente a beneficio degli utilizzatori del bilancio. Interventi diretti al rafforzamento della qualità e comparabilità dei bilanci IAS/IFRS, per quanto limitati agli ambiti di efficacia della disciplina nazionale, favoriscono l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese, rafforzandone la solidità patrimoniale, la capacità di investire in innovazione e la capacità competitiva, anche nel contesto europeo, così come previsto dall'articolo 191, comma 3 del CAP. Inoltre, ne risulta rafforzata anche la disciplina di mercato.

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento 7/2007, le modifiche apportate agli schemi del bilancio d'esercizio IAS/IFRS e del bilancio consolidato (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa) sono state definite in modo da favorire la trasparenza informativa e garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore.

Con l'occasione, si è proceduto ad articolare la nota integrativa in *Parti*, ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in *Sezioni* in ognuna delle quali va illustrato, con informazioni di natura quantitativa e qualitativa, un singolo aspetto della gestione aziendale rappresentato in bilancio. Ciò con l'obiettivo di rendere maggiormente intellegibile il bilancio, alla luce anche dell'esperienza del settore bancario e finanziario.

2. Caratteristiche generali dell'intervento normativo

L'intervento normativo prevede in particolare:

- a) la definizione di schemi di bilancio distinti per il bilancio d'esercizio IAS/IFRS e il bilancio consolidato;

⁵ In particolare, con riferimento allo schema di Conto Economico l'IFRS 18 richiede di classificare i proventi e gli oneri in tre nuove categorie di "business activities" ("ricavi e costi operativi", "investimento", "finanziamento"), sulla base di una valutazione svolta dalle compagnie in merito all'attività aziendale principale svolta. Tale categorie si aggiungono alle due categorie "imposte sul reddito" e "attività operative cessate" già presenti nell'attuale schema di Conto Economico. L'IFRS 18 prevede, inoltre, di riportare in bilancio una specifica informativa sugli indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale, illustrando, fra l'altro, le relative modalità di calcolo.

⁶ Cfr. Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026, articolo 2.

- b) l'aggiornamento degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario per tenere conto delle novità introdotte dall'IFRS 18;
- c) l'inserimento in nota integrativa di nuovi dettagli informativi, di natura qualitativa e quantitativa, connessi con le citate modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7 e con le novità contemplate dall'IFRS 18 (soprattutto in materia di informativa di conto economico);
- d) la richiesta di fornire in nota integrativa informazioni sulle cripto-attività e sulle cripto-passività;
- e) l'introduzione in nota integrativa di nuove evidenze informative, di natura qualitativa e quantitativa, coerenti con la *disclosure* contemplata dagli IAS/IFRS, allo scopo di rafforzare la trasparenza informativa e il livello di comparabilità dei dati di bilancio. Nel caso delle informazioni da fornire in forma tabellare si è tenuto conto di quanto già in uso nel settore assicurativo italiano ed estero. La previsione, altresì, di una specifica Sezione dedicata all'informativa sui rischi facilita il rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali con riferimento alla *disclosure* sui rischi cui sono esposte le compagnie⁷.

Inoltre, è stato considerato, per quanto possibile, quanto previsto dalla disciplina in materia di bilanci bancari e finanziari emanata dalla Banca d'Italia⁸. Ciò al fine di favorire, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, la comparabilità anche tra i bilanci dei conglomerati assicurativi e bancari nazionali.

Infine, con l'intervento normativo si apportano anche semplificazioni alle vigenti tabelle relative alla *disclosure* sui contratti assicurativi di cui all'IFRS 17 "*Contratti assicurativi*". In particolare, con riferimento ai contratti di assicurazione emessi il numero di potenziali tabelle da produrre viene diminuito di circa il 40%.

3. Struttura del Provvedimento

Il Provvedimento si compone di 10 articoli e 7 Allegati.

Gli articoli 1, 2 e 3 modificano, rispettivamente, gli articoli 4, 7 e 10 del Regolamento n. 7/2007, introducendo cambiamenti formali per adeguarne il testo all'evoluzione normativa.

L'articolo 4 modifica l'articolo 13, comma 2 del Regolamento n. 7/2007 per aggiornare il numero di tabelle da produrre nella relazione semestrale IAS/IFRS di vigilanza, su base individuale.

⁷ Al riguardo, si rinvia anche a quanto riportato nel rapporto dell'ESMA "*From "black box" to "open book"?*", pubblicato il 25 ottobre 2024: <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-report-first-application-ifs-17-insurance-contracts>.

⁸ Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" del 22 dicembre 2005 e successive modificazioni, e le disposizioni relative a "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari" allegate al Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 ottobre 2021.

Gli articoli 5, 6 e 7, comma 1 modificano, rispettivamente, gli articoli 24, 26 e 28, comma 1 del Regolamento n. 7/2007, introducendo cambiamenti formali per adeguarne il testo all'evoluzione normativa.

L'articolo 7, comma 2 modifica l'articolo 28, comma 2 del Regolamento n. 7/2007 per aggiornare il numero di tabelle da produrre nella relazione semestrale IAS/IFRS di vigilanza, su base consolidata. In particolare, sono aggiunte ulteriori tabelle di dettaglio dei dati di conto economico consolidati per le quali ciascuna capogruppo farà riferimento alla Parte di nota integrativa, gruppo o conglomerato, di propria competenza.

L'articolo 8 sostituisce gli Allegati 1, 2, 3 e 4 nonché la tabella "*Informativa sui premi*" e il documento "*Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative ai contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione*" di cui all'Allegato 4 del Regolamento n. 7/2007 con gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 nonché con la tabella "*Informativa sui premi*" e il documento "*Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative ai contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione*" di cui all'Allegato 5 del Regolamento n. 7/2007.

L'articolo 9 disciplina la pubblicazione della modifica normativa.

L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore della modifica normativa.

In particolare, con riferimento al bilancio d'esercizio "IAS/IFRS" e al bilancio consolidato le modifiche normative entreranno in vigore:

- a) a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2026 per: i) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative agli impatti degli eventi contingenti sui flussi di cassa contrattuali; ii) le modifiche apportate alla tabella "Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo" della nota integrativa; iii) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, sulle cripto-attività e cripto-passività; iv) le semplificazioni apportate alle tabelle di nota integrativa relative alle: a) cessioni in riassicurazione e ai contratti di assicurazione emessi; b) "Attività non correnti o attività/passività di un gruppo in dismissione possedute per la vendita – composizione per tipologia di attività e passività" v) le nuove tabelle "Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione – ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione" e "Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi – ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione";
- b) al più tardi a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2027 per: i) gli schemi del bilancio "Stato patrimoniale – Attività", "Conto economico", "Rendiconto finanziario – metodo diretto", e "Rendiconto finanziario – metodo indiretto"; ii) le nuove tabelle di conto economico da inserire nella nota integrativa; iii) le modifiche apportate alle tabelle "Stato patrimoniale per settore di attività" e "Conto economico per settore di attività" della nota integrativa; iv) le informazioni relative agli "Indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale";

- c) al più tardi a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2028 per: i) la suddivisione della nota integrativa in “Parti” e “Sezioni”; ii) le restanti modifiche relative alle informazioni di natura qualitativa e quantitativa da fornire nella nota integrativa.

In particolare, le innovazioni di cui al precedente punto a), romanini i) e ii) derivano dalle modifiche apportate dal Regolamento (UE) 2025/1047, mentre quelle al romanino iii) sono connesse con la Comunicazione del 6 marzo 2025 della Banca d'Italia e della Consob.

Le innovazioni di cui al precedente punto b) derivano dall'adozione dell'IFRS 18 operata dal Regolamento (UE) 2026/338.

Le modifiche di cui al punto c) decorreranno al più tardi dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2028 per dare alle compagnie un congruo intervallo temporale per l'adeguamento e la verifica dei processi interni funzionali alla produzione del nuovo set informativo richiesto e contenere i costi d'implementazione. Ciò tiene conto della richiesta pervenuta dall'industria nell'ambito di un confronto informale.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

**VERIFICA E ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
(V.I.R. E A.I.R.)**

1. Premessa

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54, del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione degli atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità⁹ a cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, è stata eseguita una verifica e analisi dell'impatto della regolamentazione che ha tenuto conto anche dei benefici attesi per gli utilizzatori del bilancio¹⁰.

In particolare, tali analisi si sono giovate dei commenti ricevuti da un preliminare confronto informale con l'industria assicurativa, la relativa Associazione di categoria e altri *stakeholders*.

2. Scenario di riferimento

Con la Comunicazione del 6 marzo 2025 la Banca d'Italia e la Consob hanno reso noto agli emittenti che acquistano cripto-attività di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti¹¹.

⁹ Inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

¹⁰ L'IFRS 18, paragrafo 9, coerentemente con quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 9, prevede che: *“La finalità del bilancio è fornire informazioni finanziarie su attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi dell'entità che redige il bilancio che siano utili agli utilizzatori del bilancio per valutare le prospettive di futuri flussi finanziari netti in entrata nell'entità e per valutare la gestione delle risorse economiche dell'entità da parte della direzione aziendale”*.

Inoltre, Il paragrafo B5 dell'IFRS 18 e il paragrafo 7 “Definizioni” dello IAS 1 con riferimento alla rilevanza di un'informazione recitano così: *“Molti investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali non possono chiedere alle entità che redigono il bilancio di fornire loro informazioni in maniera diretta e devono basarsi sui bilanci redatti per scopi di carattere generale per gran parte delle informazioni finanziarie di cui hanno bisogno. Di conseguenza, essi sono gli utilizzatori principali cui sono destinati i bilanci redatti per scopi di carattere generale. I bilanci sono redatti per utilizzatori che possiedono una ragionevole conoscenza delle attività commerciali ed economiche e che esaminano e analizzano le informazioni con diligenza. A volte anche utilizzatori ben informati e diligenti possono avere bisogno dell'aiuto di un consulente per comprendere informazioni relative a fenomeni economici complessi”*.

¹¹ [Comunicazione congiunta del 6 marzo 2025](#).

Con il Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 sono state adottate le modifiche apportate dall'*International Accounting Standards Board* (IASB) ai principi contabili internazionali IFRS 9 “Strumenti finanziari” e IFRS 7 “Strumenti finanziari: Informazioni integrative”, per tenere conto di alcune risultanze della revisione post-attuazione dell’IFRS 9 e rispondere ai chiarimenti richiesti all’IFRS *Interpretations Committee*. Tali modifiche vanno applicate “*al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente*”¹².

Con il Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 è stato adottato il principio contabile internazionale IFRS 18 “Presentazione e informativa di bilancio”, che ha apportato modifiche soprattutto in termini di presentazione e *disclosure* delle poste di conto economico. Tali innovazioni vanno applicate “*al più tardi a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2027 o successivamente*”¹³.

Con il Provvedimento n. **XX** del **YY** 2026 sono stati aggiornati il Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 (di seguito, Regolamento n. 7/2007) e i relativi allegati, per tenere conto: i) di quanto previsto dal citato documento di Banca d'Italia e Consob in materia di criptoattività; ii) dei suddetti cambiamenti all’IFRS 9 e all’IFRS 7; iii) delle novità introdotte dall’IFRS 18.

Inoltre, la nota integrativa viene strutturata in Parti e Sezioni e sono introdotte nuove evidenze informative, di natura qualitativa e quantitativa, coerenti con la *disclosure* contemplata dagli IAS/IFRS non disciplinata dal Regolamento 7/2007, allo scopo di rafforzare la trasparenza informativa e il livello di comparabilità dei dati di bilancio.

Contestualmente, sono apportate semplificazioni alle vigenti tabelle relative alla *disclosure* sui contratti assicurativi. In particolare, con riferimento ai contratti di assicurazione emessi il numero di potenziali tabelle si riduce di circa il 40%.

3. Potenziali destinatari

L'intervento normativo è destinato, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al capo I dei titoli II e III del Regolamento n. 7/2007, alle:

- a) imprese di cui all’articolo 88 comma 1 del Codice, ossia le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica che redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del Titolo VIII del Codice;
- b) imprese di cui all’articolo 95 comma 2 del Codice, ossia le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite;

¹² Cfr. Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025, articolo 2.

¹³ Cfr. Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026, articolo 2.

- c) imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all'art. 95 comma 2-bis del Codice, ossia le imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite, qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
- d) alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. c) a capo di un conglomerato finanziario;

che adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio IAS/IFRS, della relazione semestrale IAS/IFRS, del bilancio consolidato e della relazione semestrale consolidata.

4. Obiettivi

Con le modifiche oggetto del presente Provvedimento si persegue l'obiettivo di tenere conto delle anzidette innovazioni, in particolare di quelle apportate ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, in modo da favorire un'efficace trasparenza informativa e incrementare il livello di comparabilità dei dati del bilancio, a beneficio degli utilizzatori.

Inoltre, in relazione a quanto previsto dallo IAS 1, paragrafo 31 e dall'IFRS 18, paragrafo 19 è consentito non fornire le informazioni contemplate dal presente Provvedimento se siano non rilevanti per un'impresa, salvo precisarlo in nota integrativa. Questa previsione consente di tenere conto del principio di proporzionalità, di ridurre i costi per i redattori del bilancio e di aumentare i benefici in termini di intellegibilità per gli utilizzatori del bilancio.

5. Verifica d'impatto Regolamentare (V.I.R.) su disposizioni in vigore ed elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

L'intervento normativo prevede anche una semplificazione di talune vigenti tabelle connesse con la *disclosure* contemplata dall'IFRS 17, con l'obiettivo di ridurre gli oneri segnaletici per le imprese senza compromettere il perseguimento dell'obiettivo di favorire un adeguato livello di trasparenza informativa. Ai fini di questa operazione si è pure tenuto conto del tipo d'informativa fornita in bilancio dalle maggiori compagnie europee.

In particolare, la proposta di semplificazione riguarda alcuni dei dettagli informativi di nota integrativa relativi, rispettivamente, alle sottovoci 4.2 "Attività assicurative - Cessioni in riassicurazione che costituiscono attività" e 3.2 "Passività assicurative - Cessioni in riassicurazione che costituiscono passività" e alle sottovoci 4.1 "Attività assicurative - Contratti assicurativi emessi che costituiscono attività" e 3.1 "Passività assicurative - Contratti assicurativi emessi che costituiscono passività" dello stato patrimoniale.

5.1. Elaborazione delle opzioni (soluzioni regolamentari percorribili)

Nell'ambito del processo della VIR sono state valutate le possibili semplificazioni percorribili nel disegno delle seguenti tabelle, che si aggiungono alla scelta di non operare alcuna semplificazione (opzione zero):

- a) *"4.2 Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - GMM/BBA - attività per residua copertura e per sinistri accaduti"*;
- b) *"4.3 Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - PAA - attività per residua copertura e per sinistri accaduti"*;
- c) *"4.4 Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione per elementi sottostanti alla misurazione"*;
- d) *"4.6 Elementi sottostanti alla misurazione delle cessioni in riassicurazione iscritte nell'esercizio"*;
- e) *"3.2 Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - GMM/BBA o VFA - passività per residua copertura e per sinistri accaduti"*;
- f) *"3.3 Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - PAA - passività per residua copertura e per sinistri accaduti"*;
- g) *"3.4 Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione"*;
- h) *"3.5 Dinamica dei ricavi assicurativi e del margine sui servizi contrattuali dei contratti di assicurazione emessi ripartiti in base ai contratti esistenti al momento della transizione all'IFRS 17"*;
- i) *"3.6 Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti di assicurazione emessi iscritti nell'esercizio"*.

A) Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - GMM/BBA - attività per residua copertura e per sinistri accaduti; Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione - PAA - attività per residua copertura e per sinistri accaduti

Queste tabelle prevedono, fra l'altro, le sottovoci *"Ricavi connessi con l'iscrizione di contratti assicurativi sottostanti onerosi"*, *"Aggiustamenti del margine sui servizi contrattuali connesso con recuperi relativi all'iscrizione iniziale di contratti assicurativi sottostanti onerosi"*, *"Rilasci della componente di recupero perdite diversi dalle variazioni dei flussi finanziari dei contratti di cessione in riassicurazione"* e *"Variazioni dei flussi finanziari delle cessioni in riassicurazione derivanti da contratti assicurativi sottostanti onerosi"*. Tali sottovoci erano state inserite in applicazione di quanto previsto dal paragrafo 105, lettera (d) dell'IFRS 17, il quale consente di aggiungere qualsiasi altra evidenza informativa che

sia utile a spiegare la dinamica, da un esercizio all'altro, dell'importo delle cessioni in riassicurazione indicato nello stato patrimoniale.

L'esame dei bilanci di alcune compagnie italiane ha evidenziato che esse non hanno una significativa operatività nel comparto della riassicurazione, così nelle anzidette sottovoci sono stati segnalati importi pari a zero o non rilevanti.

In relazione a ciò, al fine di ridurre gli oneri segnaletici e migliorare l'intelligibilità del bilancio, senza pregiudicare la trasparenza informativa, le sottovoci in questione sono eliminate e si richiede di inserirle solo se il loro importo è rilevante.

B) Dinamica del valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione per elementi sottostanti alla misurazione

Questa tabella prevede, fra l'altro, le sottovoci "*Rilasci della componente di recupero perdite diversi dalle variazioni dei flussi finanziari dei contratti di cessione in riassicurazione*" e "*Variazioni dei flussi finanziari delle cessioni in riassicurazione derivanti da contratti assicurativi sottostanti onerosi*". Tali sottovoci erano state inserite in applicazione di quanto previsto dal surrichiamato paragrafo 105, lettera (d) dell'IFRS 17.

In analogia a quanto previsto per le tabelle di cui al precedente punto A) le sottovoci in questione sono eliminate e si richiede di inserirle solo se il loro importo è rilevante.

C) Elementi sottostanti alla misurazione delle cessioni in riassicurazione iscritte nell'esercizio

Questa tabella prevede, fra l'altro, la suddivisione in due colonne "*Contratti originati - Contratti senza componente di recupero perdita*" e "*Contratti originati - Contratti con componente di recupero perdita*".

In analogia a quanto previsto per le tabelle di cui ai precedenti punti A) e B) la suddivisione di cui alle colonne in questione viene eliminata e si richiede di inserirla solo se costituisce un'informazione rilevante.

D) Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - GMM/BBA o VFA - passività per residua copertura e per sinistri accaduti; Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione

Queste tabelle vanno prodotte distintamente per le seguenti cinque basi di aggregazione: i) "Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita"; ii) "Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita"; iii) "Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Auto"; iv) "Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Non Auto"; v) "Contratti d'investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali - Segmento Vita".

L'IFRS 17 non fissa regole prescrittive in ordine alla granularità con cui vanno stabilite le basi di aggregazione, ma si limita a fornire esempi quali: (a) il tipo di contratto; (b) l'area geografica; (c) il segmento di *reporting* (come definito dall'IFRS 8 "Settori operativi").

In relazione a ciò, al fine di ridurre gli oneri segnaletici e migliorare l'intellegibilità del bilancio, senza pregiudicare la trasparenza informativa, le basi di aggregazione possono essere diminuite a tre: i) "Segmento Vita: Contratti di assicurazione emessi valutati con il metodo VFA"¹⁴; ii) "Segmento Vita: Contratti di assicurazione emessi valutati con il metodo GMM/BBA"; iii) "Segmento Danni: Contratti di assicurazione emessi valutati con il metodo GMM/BBA"¹⁵.

E) Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - PAA - passività per residua copertura e per sinistri accaduti

Questa tabella va prodotta distintamente per le seguenti tre basi di aggregazione: "Segmento Vita"; "Segmento Danni - Auto"; "Segmento Danni - Non Auto".

L'IFRS 17 non fissa regole prescrittive in ordine alla granularità con cui vanno stabilite le basi di aggregazione, ma si limita a fornire esempi quali: (a) il tipo di contratto; (b) l'area geografica; (c) il segmento di *reporting* (come definito dall'IFRS 8 "Settori operativi").

In relazione a ciò, al fine di ridurre gli oneri segnaletici e migliorare l'intellegibilità del bilancio, senza pregiudicare la trasparenza informativa, le basi di aggregazione possono essere diminuite a due "Segmento Vita"; "Segmento Danni"¹⁶.

F) Dinamica dei ricavi assicurativi e del margine sui servizi contrattuali dei contratti di assicurazione emessi ripartiti in base ai contratti esistenti al momento della transizione all'IFRS 17; Elementi sottostanti alla misurazione dei contratti di assicurazione emessi iscritti nell'esercizio"

Queste tabelle vanno prodotte distintamente per le seguenti cinque basi di aggregazione: i) "Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita"; ii) "Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita"; iii) "Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Auto"; iv) "Contratti assicurativi emessi senza elementi di partecipazione diretta - Segmento Danni Non Auto"; v) "Contratti d'investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali - Segmento Vita"¹⁷.

L'IFRS 17 non fissa regole prescrittive in ordine alla granularità con cui vanno stabilite le basi di aggregazione, ma si limita a fornire esempi quali: (a) il tipo di contratto; (b) l'area geografica; (c) il segmento di *reporting* (come definito dall'IFRS 8 "Settori operativi").

¹⁴ In questa base di aggregazione vanno ricondotti anche i contratti d'investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali.

¹⁵ In calce alla tabella va indicato, distintamente, il peso degli importi riferiti alle aree di attività "Auto" e "Non Auto".

¹⁶ In calce alla tabella, con riferimento al "Segmento Danni" va indicato, distintamente, il peso degli importi riferiti alle aree di attività "Auto" e "Non Auto".

¹⁷ I contratti d'investimento emessi con elementi di partecipazione discrezionali possono essere ricondotti dall'impresa nell'ambito dei "Contratti assicurativi emessi con elementi di partecipazione diretta - Segmento Vita".

In relazione a ciò, al fine di ridurre gli oneri segnaletici e migliorare l'intellegibilità del bilancio, senza pregiudicare la trasparenza informativa, le basi di aggregazione possono essere diminuite a due "Segmento Vita"¹⁸ e "Segmento Danni"¹⁹.

5.2. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione preferita

Le valutazioni condotte sulle opzioni esaminate, di seguito illustrate, si riferiscono soltanto alle semplificazioni di cui al punto D.

Per le restanti semplificazioni, infatti, il confronto è solo con l'opzione zero e la motivazione che induce ad accettare la modifica proposta è già chiarita nella descrizione dell'opzione percorribile.

1) Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi - GMM/BBA o VFA - passività per residua copertura e per sinistri accaduti; Dinamica del valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi distinta per elementi sottostanti alla misurazione

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
<p>a) Ridurre da 5 a 3 il numero di basi di aggregazione: 1) "Segmento Vita: Contratti di assicurazione emessi valutati con il metodo VFA"; 2) "Segmento Vita: Contratti di assicurazione emessi valutati con il metodo GMM/BBA"; 3) "Segmento Danni: Contratti di assicurazione emessi valutati con il metodo GMM/BBA".</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei casi in cui sia rilevante la relazione tra le basi di aggregazione e i metodi di valutazione dei contratti assicurativi emessi: i) di non aggregare contratti assicurativi con caratteristiche diverse, di cui all'Appendice A dell'IFRS 17; ii) una chiara riconducibilità dei contratti ai metodi di valutazione contemplati dall'IFRS 17 ("Modello generale" (GMM)/"Approccio per componenti" (BBA), "Approccio con commissioni variabili" (VFA), "Approccio dell'Allocazione dei premi" (PAA)); - nei casi in cui sia rilevante la relazione tra le basi di aggregazione e i metodi di valutazione dei contratti assicurativi emessi, maggiore efficacia nel perseguimento dell'obiettivo della comparabilità dei dati. 	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nei casi in cui non sia quantitativamente rilevante la presenza nel segmento vita di contratti di assicurazione con elementi di partecipazione diretta sottoposti al metodo VFA, potrebbe essere sufficiente una distinzione Segmento Vita, Segmento Danni. In tal caso, infatti, il metodo GMM/BBA si applicherebbe, principalmente, al Segmento Vita e il metodo PAA al Segmento Danni. Di conseguenza, l'opzione comporterebbe una gestione meno semplificata e più costosa da produrre.

¹⁸ In calce alle tabelle, con riferimento al "Segmento Vita" va indicato, distintamente, il peso degli importi riferiti ai metodi di misurazione GMM/BBA e VFA.

¹⁹ In calce alle tabelle, con riferimento al "Segmento Danni" va indicato, distintamente, il peso degli importi riferiti alle aree di attività "Auto" e "Non Auto".



<p>b) Ridurre da 5 a 2 il numero di basi di aggregazione: 1) "Segmento Vita"; 2) "Segmento Danni".</p>	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- una gestione più semplificata dell'informazione da produrre;- nei casi in cui non sia rilevante l'operatività del segmento vita in contratti di assicurazione con elementi di partecipazione diretta sottoposti al metodo VFA, un sostanziale allineamento con i due metodi di valutazione GMM/BBA e PAA, considerato che appare ragionevole attendersi che il GMM/BBA si riferisca, principalmente, al Segmento Vita e il PAA al Segmento Danni.	<p>Questa opzione comporterebbe:</p> <ul style="list-style-type: none">- nei casi in cui sia rilevante la relazione tra le basi di aggregazione e i metodi di valutazione dei contratti assicurativi emessi, gli utilizzatori del bilancio avrebbero difficoltà a: i) ricondurre le informazioni ai metodi di valutazione contemplati dall'IFRS 17, in particolare al VFA; ii) operare un raccordo con la descrizione operata dai redattori del bilancio con riguardo ai metodi utilizzati per valutare i contratti assicurativi;- nei casi di cui al precedente alinea, una minore efficacia nel perseguimento dell'obiettivo della comparabilità dei dati.
--	---	---

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa e perché offre un più ampio bilanciamento tra gli oneri in capo ai redattori del bilancio e i benefici attesi in termini di efficace ed efficiente informativa per gli utilizzatori del bilancio. In particolare, tale opzione consente di evitare l'aggregazione di contratti assicurativi con caratteristiche diverse, come definiti dall'IFRS 17, cui corrispondono differenti metodi di valutazione.

6. Analisi d'impatto (A.I.R.) su disposizioni di nuova introduzione ed elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

L'intervento normativo prevede, fra l'altro, l'inserimento in nota integrativa di nuove tabelle connesse con le citate modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7 e con le novità contemplate dall'IFRS 18. Inoltre, a seguito della suddivisione della nota integrativa in Parti e Sezioni s'introducono nuove tabelle riferite ad alcune richieste di *disclosure* previste dagli IAS/IFRS attualmente non specificamente disciplinate dal Regolamento 7/2007.

Nel bilancio d'esercizio IAS/IFRS sono state introdotte, altresì, alcune tabelle, non concernenti profili contabili, che consentono di avere una continuità d'informazione con la *disclosure* del vigente bilancio d'esercizio basato sui principi contabili nazionali (cfr. Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008 e successive modificazioni).

6.1. Elaborazione delle opzioni (soluzioni regolamentari percorribili)

Nell'ambito del processo dell'AIR sono state valutate le possibili soluzioni percorribili nella struttura delle tabelle connesse con gli interventi relativi alle modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7, alle novità previste dall'IFRS 18 e l'ordinamento della nota integrativa. Tra le opzioni è stata altresì considerata la scelta di non operare alcun inserimento di nuove tabelle (opzione zero).

A) Intervento connesso con le modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7

Nella nota integrativa viene inserita la Tabella A.6.2 "*Eventi contingenti: possibili variazioni nei flussi di cassa contrattuali*" nella quale va riportato l'importo delle attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, delle attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva e delle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato, le cui condizioni contrattuali prevedono che l'importo dei flussi di cassa contrattuali possa essere oggetto di modifica al verificarsi (o al mancato verificarsi) di un evento contingente.

Inoltre, vanno riportati: i) la separata indicazione degli importi riconducibili a strumenti con clausole connesse con eventi contingenti relativi a fattori di natura ESG; ii) i possibili cambiamenti ai flussi di cassa che potrebbero derivare dall'applicazione di tali condizioni contrattuali.

La struttura della tabella è simile a quella prevista dalla Banca d'Italia per il bilancio di banche e intermediari finanziari.

B) Intervento connesso con le novità previste dall'IFRS 18

Nella nota integrativa è inserito un insieme di tabelle che riflettono le novità previste dall'IFRS 18 in materia di presentazione e *disclosure* dei dati di conto economico.

Ai fini dell'AIR, è stata considerata, da un lato, la scelta di ricondurre i dettagli informativi delle voci e sottovoci dello schema di conto economico in unica tabella, anziché in tabelle distinte riferite a ciascuna voce e sottovoce²⁰, dall'altro, quella di prevedere un'apertura delle voci di conto economico per i dettagli previsti per le corrispondenti voci di stato patrimoniale²¹.

Per le restanti tabelle non emergono profili di AIR, considerato che fanno riferimento alle evidenze informative previste dall'IFRS 18, senza particolari disaggregazioni.

C) Intervento connesso con l'ordinamento della Nota Integrativa

Con l'occasione della configurazione della nota integrativa in *Sezioni* e *Parti*, al fine di migliorare la trasparenza informativa e la comparabilità dei bilanci, sono introdotte nuove

²⁰ Tabella "*Proventi/oneri da attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico - composizione*", Tabella "*Proventi/oneri da altre attività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito - composizione*" e Tabella "*Proventi/oneri da investimenti immobiliari - composizione*".

²¹ Tabella "*Utili (perdite) da realizzo di attività materiali e immateriali - composizione*", Tabella "*Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali - composizione*", Tabella "*Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali - composizione*", Tabella "*Risultato netto della valutazione al fair value (o al valore rivalutato) o al valore di presumibile realizzo delle attività materiali e immateriali - composizione*" e Tabella "*Interessi passivi, fair value positivo e negativo, altri oneri/proventi su passività finanziarie - composizione*".

tabelle, tra cui quelle riferite alla *disclosure* sulle imposte correnti e differite (IAS 12), sui rischi e sull'operatività in strumenti derivati (IFRS 7), sul patrimonio contabile (IAS 1 e IFRS 18), sulle operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda (IFRS 3), sugli accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali (IFRS 2), sul leasing (IFRS 16).

Nel disegnare tali tabelle si è tenuto conto, per quanto possibile, sia del tipo di informativa di bilancio già in uso nel settore assicurativo, sia di quella prevista dalla Banca d'Italia per il bilancio di banche e intermediari finanziari.

6.2. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e negativi) e individuazione dell'opzione preferita

A) Intervento connesso con le modifiche all'IFRS 9 e all'IFRS 7

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
a) Previsione di una tabella simile a quella prevista per banche e intermediari finanziari.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - comparabilità dei dati, oltre che tra gruppi assicurativi, anche tra conglomerati assicurativi e bancari; - riduzione dei costi per le compagnie appartenenti a un conglomerato bancario. 	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - possibilità di introdurre informative dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.
b) Previsione di una tabella diversa da quella prevista per banche e intermediari finanziari.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - comparabilità dei dati solo tra gruppi assicurativi; - - la possibilità di introdurre informative meno dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie. 	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - mancanza di una comparabilità dei dati anche tra conglomerati assicurativi e bancari; - maggiori costi per le compagnie appartenenti a un conglomerato bancario.

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto si ritiene maggiormente aderente sia agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa, considerato che consente anche un allineamento con le informazioni prodotte da banche e intermediari finanziari, sia di contenimento dei costi. La possibilità di avere un elevato dettaglio informativo si ritiene superata, in quanto le compagnie possono fornire un'informativa in "formato libero", in luogo della tabella, se l'informazione da produrre non è rilevante.

B) Intervento connesso con le novità previste dall'IFRS 18

B.1) Unica tabella *versus* più tabelle

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
a) Dettagli informativi delle voci e sottovoci dello schema di conto economico ricondotti in unica tabella.	Questa opzione comporterebbe: - una visione d'insieme delle componenti reddituali riferite alle singole voci e sottovoci; - una minore dispersione delle informazioni.	Questa opzione comporterebbe: - mancanza di un collegamento diretto alle singole sottovoci.
b) Dettagli informativi delle voci e sottovoci dello schema di conto economico ricondotti in tabelle distinte riferite a ciascuna voce e sottovoce.	Questa opzione comporterebbe: - un collegamento diretto alle singole sottovoci.	Questa opzione comporterebbe: - mancata evidenza di una visione d'insieme delle componenti reddituali riferite alle singole voci e sottovoci; - maggiore dispersione delle informazioni.

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa, considerato che consente una migliore intellegibilità del bilancio.

B.2) Livello di dettaglio delle voci di conto economico come quello **previsto per le corrispondenti voci di stato patrimoniale**

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
a) Opportunità di inserimento dei dettagli informativi previsti per le corrispondenti voci dello stato patrimoniale.	Questa opzione comporterebbe: - una più efficace analisi della <i>performance</i> economica collegata alle poste patrimoniali.	Questa opzione comporterebbe: - possibile minore semplicità dell'informazione.
b) Opportunità di inserimento di dettagli informativi differenti da quelli previsti per le corrispondenti tabelle dello stato patrimoniale.	Questa opzione comporterebbe: - possibile maggiore semplicità dell'informazione.	Questa opzione comporterebbe: - un'analisi meno efficace della <i>performance</i> economica riferita alle poste patrimoniali.

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto si ritiene sia maggiormente aderente agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa, considerato che consente una valutazione più efficace della connessione tra *performance* reddituale e operatività aziendale.

C) Intervento connesso con l'ordinamento della nota integrativa

C.1) Informativa sui rischi

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
a) Previsione di tabelle simili a quelle già in uso nel settore assicurativo.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - comparabilità dei dati; - riduzione dei costi a livello di sistema. 	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - possibilità di introdurre dettagli informativi su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.
b) Previsione di tabelle che non tengono conto di cosa sinora pubblicato in bilancio dal settore assicurativo.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - comparabilità dei dati; - la possibilità di introdurre informative meno dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie. 	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - maggiori costi a livello di sistema.

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto si ritiene maggiormente aderente agli obiettivi sia di trasparenza e comparabilità dell'informativa sia di contenimento dei costi a livello di sistema. La possibilità di introdurre un elevato dettaglio informativo per alcune compagnie si ritiene superata, in quanto vale la regola generale secondo cui l'informativa non va fornita se non rilevante.

C.2) Informativa sugli strumenti derivati e le politiche di copertura

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
a) Previsione di tabelle simili a quelle previste per banche e intermediari finanziari e a quelle già in uso nel settore assicurativo.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - comparabilità dei dati, oltre che tra gruppi assicurativi, anche tra conglomerati assicurativi e bancari; - riduzione dei costi a livello di sistema. 	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none"> - possibile introduzione informative dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.



b) Previsione di tabelle diverse da quelle previste per banche e intermediari finanziari e da quelle già in uso nel settore assicurativo.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- comparabilità dei dati solo tra gruppi assicurativi;- la possibilità di introdurre informative meno dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- mancanza di una comparabilità dei dati anche tra conglomerati assicurativi e bancari;- maggiori costi a livello di sistema.
---	--	--

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto si ritiene maggiormente aderente agli obiettivi sia di trasparenza e comparabilità dell'informativa, considerato che consente anche un allineamento con le informazioni prodotte da banche e intermediari finanziari, sia di contenimento dei costi a livello di sistema. La possibilità di avere un elevato dettaglio informativo si ritiene superata, in quanto: i) l'informativa non va fornita se non si detengono strumenti derivati; ii) l'informativa va fornita in "formato libero", se l'operatività in derivati non è rilevante.

C.3) Restanti informazioni

Opzioni percorribili	Principali vantaggi	Principali svantaggi
a) Previsione di tabelle simili a quelle previste per banche e intermediari finanziari e a quelle già in uso nel settore assicurativo.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- comparabilità dei dati, oltre che tra gruppi assicurativi, anche tra conglomerati assicurativi e bancari;- riduzione dei costi a livello di sistema.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- la possibilità di introdurre informative dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.
b) Previsione di tabelle diverse da quelle previste per banche e intermediari finanziari e da quelle già in uso nel settore assicurativo.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- comparabilità dei dati solo tra gruppi assicurativi;- la possibilità di introdurre informative meno dettagliate su grandezze che possono essere marginali per alcune compagnie.	Questa opzione comporterebbe: <ul style="list-style-type: none">- mancanza di una comparabilità dei dati anche tra conglomerati assicurativi e bancari;- maggiori costi a livello di sistema.

L'opzione prescelta è quella sub a) in quanto si ritiene maggiormente aderente sia agli obiettivi di trasparenza e comparabilità dell'informativa, considerato che consente anche un allineamento con le informazioni prodotte da banche e intermediari finanziari, sia di



contenimento dei costi a livello di sistema. La possibilità di avere un elevato dettaglio informativo si ritiene superata, in quanto vale la regola generale secondo cui l'informativa non va fornita se non rilevante.

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE LEGALE DEI CONTI) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

VISTA la Comunicazione Banca d'Italia/Consob del 6 marzo 2025 con la quale è stato comunicato agli emittenti che acquistano crypto-attività di fornire nei propri bilanci informazioni utili per comprendere gli effetti di tali attività sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ove rilevanti;

VISTO il Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 che ha introdotto le modifiche apportate dall'*International Accounting Standards Board* all'IFRS 9 "Strumenti finanziari" e all'IFRS 7 "Strumenti finanziari: Informazioni integrative", aventi l'obiettivo di tenere conto di alcune risultanze della revisione post-attuazione del 2022 concernente le disposizioni in materia di classificazione e valutazione di cui all'IFRS 9 e di rispondere alla richiesta che i portatori di interessi hanno presentato all'IFRS *Interpretations Committee*;

VISTO il Regolamento (UE) 2025/1331 della Commissione del 9 luglio 2025 che ha introdotto le modifiche apportate dall'*International Accounting Standards Board* all'IFRS 1 "Prima adozione degli International Financial Reporting Standard", all'IFRS 7 "Strumenti finanziari: Informazioni integrative", all'IFRS 9 "Strumenti finanziari", all'IFRS 10 "Bilancio consolidato" e al Principio contabile internazionale (IAS) n. 7 "Rendiconto finanziario", nell'ambito dell'ordinaria attività di miglioramento degli standard contabili esistenti condotta dall'*International Accounting Standards Board* (IASB);

VISTO il Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 che ha adottato il nuovo principio contabile internazionale IFRS 18 "Presentazione e informativa di bilancio" emanato dall'*International Accounting Standards Board*. L'adozione dell'IFRS 18 ha anche comportato l'introduzione di modifiche ad altri principi contabili internazionali e il ritiro dello IAS 1 "Presentazione del bilancio".

PREMESSO che le modifiche al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, apportate con il presente Provvedimento, sono state oggetto di pubblica consultazione dal **XX al YY 2026**;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2025/1047 della Commissione del 27 maggio 2025 e il Regolamento (UE) 2025/1331 della Commissione del 9 luglio 2025 hanno previsto che le imprese applichino le modifiche contemplate da tali Regolamenti al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2026 o successivamente;

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2026/338 della Commissione del 13 febbraio 2026 ha previsto che le imprese applichino le modifiche connesse con l'adozione dell'IFRS

18 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2027 o successivamente;

adotta il seguente:

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Art. 1 (Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Art. 2 (Modifiche all'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Art. 3 (Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Art. 4 (Modifiche all'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Art. 5 (Modifiche all'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Art. 6 (Modifiche all'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Art. 7 (Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Art. 8 (Modifiche agli allegati al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)
- Art. 9 (Pubblicazione)
- Art. 10 (Entrata in vigore)

Allegati

- A Allegato 1 al Regolamento ISVAP N. 7/2007 – Istruzioni per la compilazione degli schemi del bilancio assicurativo IAS/IFRS
- B Allegato 2 al Regolamento ISVAP N. 7/2007 – Schemi del bilancio d'esercizio IAS/IFRS
- C Allegato 3 al Regolamento ISVAP N. 7/2007 – Schemi del bilancio consolidato
- D Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 – Schema di giudizio del revisore legale o della società di revisione legale sulla sufficienza delle riserve tecniche ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209
- E Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato (Allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)
- F Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato – Tabella sui premi
- G Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato – Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione (Allegato 5 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole "*all'allegato 2*" sono sostituite dalle parole "*agli allegati 2 e 3*".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “, *tenendo conto degli aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell'allegato 1*” sono eliminate.
2. Il comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “- *che rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota Integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo – tenendo conto degli aggiustamenti relativi al bilancio di esercizio IAS/IFRS indicati nell'allegato 1*” sono eliminate.
3. Il comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “*dalla Nota Integrativa di cui all'allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, è consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo*” sono sostituite dalle parole “*dagli schemi del bilancio di cui all'allegato 2, ivi inclusa la Nota Integrativa, se tali informazioni sono non rilevanti. Inoltre, è consentita l'aggiunta di nuove voci nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali*”.
4. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “, *anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136,*” sono eliminate.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole “*allegato 3*” sono sostituite dalle parole “*allegato 4*”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo: “*Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione – ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione*”; dopo il nono periodo è aggiunto il seguente periodo: “*Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi – ripartizione per*”.

segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione"; dopo il sedicesimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: *"Proventi/oneri da attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico – composizione"*; *"Proventi/oneri da altre attività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito - composizione"*; *"Utili/Perdite da valutazione - rettifiche/riprese di valore per rischio di credito"*; *"Proventi/oneri da investimenti immobiliari – composizione"*; *"Interessi passivi, fair value positivo e negativo, altri oneri/proventi su passività finanziarie – composizione"*; il ventitreesimo e il ventiquattresimo periodo sono sostituiti, rispettivamente, come segue: *"Stato patrimoniale per settore di attività"* e *"Conto economico per settore di attività"*.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: a) dopo le parole *"Nota Integrativa"* è aggiunta la parola *"consolidati"*; b) le parole *"allegato 2"* sono sostituite dalle parole *"allegato 3"*.
2. Il comma 2 dell'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: a) le parole *"all'allegato 2"* sono sostituite dalle parole *"all'allegato 3"*; b) le parole *"che rappresentano dettagli informativi da fornire nella Nota Integrativa con riferimento a specifiche aree informative oppure a corrispondenti voci, specificamente indicate, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Conto Economico Complessivo"* sono eliminate.
3. Il comma 3 dell'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole *"dalla Nota Integrativa di cui all'allegato 2 se le informazioni in essa contenute sono non rilevanti. Inoltre, è consentito introdurre nuove voci rispetto a quelle previste dagli schemi, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo"* sono sostituite dalle parole *"dagli schemi del bilancio di cui all'allegato 3, ivi inclusa la Nota Integrativa, se tali informazioni sono non rilevanti. Inoltre, è consentita l'aggiunta di nuove voci nel rispetto di quanto previsto dai principi contabili internazionali"*.
4. Il comma 4-bis dell'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole *" , anche in applicazione di quanto disposto dallo IAS 1, 134-136,"* sono eliminate.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: le parole "*all'allegato 4*" sono sostituite dalle parole "*all'allegato 5*".

Art. 7

(Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: a) dopo la parola "*Complessivo*" è aggiunta la parola "*consolidati*"; b) le parole "*allegato 2*" sono sostituite dalle parole "*allegato 3*".
2. Il comma 2 dell'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 è modificato come segue: dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente periodo: "*Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione – ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione*"; dopo il tredicesimo periodo è aggiunto il seguente periodo: "*Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi – ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione*"; dopo il ventesimo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: "*Proventi/oneri da attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico – composizione*"; "*Proventi/oneri da attività e passività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico – composizione*"; "*Proventi/oneri da altre attività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito – composizione*"; "*Proventi/oneri da altre attività e passività finanziarie diversi dalle rettifiche/riprese di valore per rischio di credito – composizione*"; "*Utili/Perdite da valutazione - rettifiche/riprese di valore per rischio di credito*"; "*Proventi/oneri da investimenti immobiliari – composizione*"; "*Interessi passivi, fair value positivo e negativo, altri oneri/proventi su passività finanziarie – composizione*"; il ventottesimo, il ventinovesimo e il trentesimo periodo sono sostituiti, rispettivamente, come segue: "*Dettaglio delle altre componenti del Conto Economico Consolidato Complessivo*", "*Stato patrimoniale consolidato per settore di attività*" e "*Conto economico consolidato gruppo per settore di attività*"; dopo il trentesimo periodo è aggiunto il seguente periodo: "*Conto economico consolidato conglomerato per settore di attività*".

Art. 8

(Modifiche agli allegati al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007)

1. Gli Allegati del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 sono modificati come di seguito indicato:
 - a) l'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato A al Provvedimento;
 - b) l'Allegato 2 è sostituito dagli Allegati B e C al Provvedimento;

- c) l'Allegato 3 è sostituito dall'Allegato D al Provvedimento;
- d) il documento "Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato (Allegato 4 al Regolamento ISVAP n. 7/2007)" è sostituito dall'Allegato E al Provvedimento;
- e) il documento "Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato" – "Tabella sui premi" - di cui all'Allegato 4 è sostituito dall'Allegato F al Provvedimento;
- f) il documento "Informazioni aggiuntive relative al bilancio consolidato" - "Relazione sulle poste del bilancio consolidato relative a contratti di pertinenza delle imprese di assicurazione" - di cui all'Allegato 4 è sostituito dall'Allegato G al Provvedimento.

Art. 9
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le modifiche al bilancio d'esercizio IAS/IFRS e al bilancio consolidato si applicano con le seguenti tempistiche:
 - a) a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2026 per: i) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, relative agli impatti degli eventi contingenti sui flussi di cassa contrattuali; ii) le modifiche apportate alla tabella "Dettaglio delle altre componenti del conto economico complessivo" della Nota Integrativa; iii) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, sulle cripto-attività e cripto-passività; iv) le semplificazioni apportate alle tabelle di Nota Integrativa relative alle: a) cessioni in riassicurazione e ai contratti di assicurazione emessi; b) "Attività non correnti o attività/passività di un gruppo in dismissione possedute per la vendita – composizione per tipologia di attività e passività" v) le nuove tabelle "Valore di bilancio delle cessioni in riassicurazione – ripartizione per segmento operativo e modello di misurazione" e "Valore di bilancio dei contratti di assicurazione emessi – ripartizione per segmento operativo, contratti con o senza elementi di partecipazione diretta e modello di misurazione";
 - b) al più tardi a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2027 per: i) gli schemi del bilancio "Stato patrimoniale – Attività", "Conto economico", "Rendiconto

finanziario – metodo diretto”, e “Rendiconto finanziario – metodo indiretto”; ii) le nuove tabelle di conto economico da inserire nella Nota Integrativa; iii) le modifiche apportate alle tabelle “Stato patrimoniale per settore di attività” e “Conto economico per settore di attività” della Nota Integrativa; iv) le informazioni relative agli “Indici di misurazione della performance definiti dalla direzione aziendale”;

c) al più tardi a partire dai bilanci riferiti al 31 dicembre 2028 per: i) la suddivisione della Nota Integrativa in “Parti” e “Sezioni”; ii) le restanti modifiche relative alle informazioni di natura qualitativa e quantitativa da fornire nella Nota Integrativa.

3. Le modifiche alla relazione semestrale IAS/IFRS e alla relazione semestrale consolidata si applicano con le seguenti tempistiche:

a) a partire dalle relazioni riferite al 30 giugno 2026 per le modifiche di cui al comma 2, lettera a);

b) a partire dalle relazioni riferite al 31 dicembre 2027 per le modifiche di cui al comma 2, lettera b);

b) a partire dalle relazioni riferite al 31 dicembre 2028 per le modifiche di cui al comma 2, lettera c).

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente